



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2019, proposto da

Soc. Agricola San Floro A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Raffaele Bruno Sonni, rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Gianfranco Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Agricola Lenti A R.L. non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

- del decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018 avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 – Reg. UE n. 1305/2013 – Misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4. bando “Pacchetto

aggregato” – approvazione graduatoria definitiva “finale” – annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria”;

- della graduatoria definitiva finale approvata con il suddetto decreto dirigenziale, nella parte in cui ricomprende la ricorrente al n. 348 dell'Allegato B - Domande Escluse;

- dei verbali di valutazione della Commissione per l'istruttoria delle istanze di riesame, in parte qua, di estremo e contenuto sconosciuti, posti alla base della graduatoria definitiva finale impugnata nella parte in cui viene esclusa l'azienda ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare:

- solo ove occorra, della graduatoria provvisoria del 7.9.2017 nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi e del relativo decreto di approvazione n. 9836/2017;

- delle disposizioni procedurali, in parte qua, nei termini esposti nel corpo del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti hanno agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, recante approvazione della graduatoria definitiva finale di cui all'avviso pubblico “*per la presentazione delle*

*domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016*”, nella parte in cui ricomprende la Soc. Agricola San Floro al n. 348 dell’Allegato B - Domande Escluse;

Rilevato che, in parte qua, il decreto impugnato ha confermato l’esclusione già disposta con DDG n. 9836 del 07/09/2017 (Allegato B);

Rilevato tuttavia che la predetta conferma è intervenuta a seguito di apposito reclamo presentato dalla Soc. Agricola San Floro nell’esercizio della facoltà compiutamente disciplinata, quale parte integrante del procedimento, dal paragrafo tre delle *“Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno”*;

Rilevato altresì che il provvedimento impugnato stabilisce espressamente che *“la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame e alcuna rinuncia e/o revoca”*, ciò da cui si evince - *a contrario* - in riferimento alle posizioni, qual è quella della Soc. Agricola San Floro, per cui è stata presentata domanda di reclamo, che la ripubblicazione della graduatoria è da imputare ad apposita valutazione e produce necessariamente effetti modificativi, tali da rinnovare il momento dispositivo e la correlata lesione della sfera giuridica dei soggetti esclusi;

Ritenuto pertanto che il decreto avverso sia suscettibile di autonomo gravame, anche in mancanza della tempestiva impugnazione del DDG n. 9836/2007, a cui non possono essere imputati effetti definitivamente escludenti con riferimento alla posizione della Soc. Agricola San Floro;

Visto che il ricorso è stato ritualmente notificato all’amministrazione resistente e ad un controinteressato;

Considerato che l’accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della Soc. Agricola San Floro, è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria

definitiva dei soggetti ammessi di cui all'Allegato A) al decreto impugnato;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria delle ditte ammesse (Allegato A al provvedimento impugnato), che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso;

- la predetta integrazione dovrà essere eseguita nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tale prescrizione nel termine perentorio di ulteriori giorni 15;

- i ricorrenti, entro i termini sopra indicati, sono facultati ad effettuare l'incombente esclusivamente sul sito *web* della Regione Calabria, mediante la pubblicazione di un avviso dal quale risulti:

*i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

*ii)* il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

*iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

*iv)* l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;

*v)* l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

*vi)* l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica;

*vii)* il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati; in ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della

presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*";

la Regione Calabria:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare ai ricorrenti un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*" e, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 l'importo che parte ricorrente dovrà versare alla p.a. intimata, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico dei ricorrenti, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvio Giancaspro**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**